

[stemma: GIUSTIZIA]
REPUBBLICA D'AUSTRIA
MINISTERO FEDERALE DELLA GIUSTIZIA

ESENTE DA BOLLO AD USO
Rif. Proc. PEN. 289/RNR/15

BMJ-4069947/0003-IV 4/2016

Museumstraße 7
1070 Vienna

Tel. +43 1 52152 2223

E-mail: team.s@bmj.gv.at

PROCEDIMENTO
PENALE

N. 289/15

Pag. 3932

Incaricato/a:
Dott. Stefan Benner

Segreteria di Stato Affari Interni e Giustizia
Parva Domus – Piazza della Libertà, 2
47890 San Marino

[timbro rettangolare]
SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA
15 SET. 2016-09-27
PROT. N. [manoscritto] 98823
[illeggibile]

Oggetto: Procedimento penale a carico di Claudio PODESCHI e altri –
Assistenza giudiziaria

in merito al verbale n. 12452/2016

Con riferimento alla lettera del 3 febbraio 2016, il Ministero federale della Giustizia si pregia di comunicare che il Tribunale regionale di Linz, Austria, con delibera del 25 aprile 2016 passata in giudicato, ha respinto la richiesta della Procura di Linz in merito al rilascio di informazioni sui conti bancari e le transizioni bancarie presso la Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG in relazione a un bonifico di euro 200.000,- a favore dell'azienda AOL IPSP San Marino S.r.l., giacché secondo il Tribunale regionale di Linz non sussistono sufficienti indizi di reato che facciano pensare che l'importo provenga da un reato.

Una copia della delibera del Tribunale regionale di Linz è acclusa in allegato.

Il Ministero federale della Giustizia coglie l'occasione per esprimere i sensi della sua più alta considerazione.

Vienna, li 07 settembre 2016

Per il Ministro federale:

[firma illeggibile]

(Dott. Stefan Benner)

DELIBERA

Nel procedimento penale a carico di:

- 01) Claudio PODESCHI, nato il 20.10.1956
- 02) Biljana BARUCA, nata il 08.05.1970

per: assistenza giudiziaria a favore della Repubblica di San Marino (art. 165 StGB, Codice Penale)

viene respinta la richiesta della Procura di Linz dell'11.04.2016 di approvare giudizialmente la sua ingiunzione (ai sensi degli artt. 109 punto 3 lettere a) e b), 116 commi 1 e 2 punti 1 e 2 StPO, Codice di Procedura Penale) in merito al rilascio di informazioni sui conti bancari e le transazioni bancarie dell'11.04.2016 (ON 3).

Motivazione:

Il Tribunale di San Marino ha avviato un procedimento penale con numero di protocollo 289/RNR/2015 a carico del 59enne italiano e (ex) politico Claudio PODESCHI e della 45enne slovena Biljana BARUCA per riciclaggio di denaro sporco ai sensi degli articoli 50, 73 e 199 del Codice Penale (sammarinese).

Nel corso di tale procedimento, esso ha avanzato una richiesta di assistenza giudiziaria, tra cui una richiesta di informazioni sui conti bancari e le transazioni bancarie (ON 2, AS 5 sgg.; Allegato 1, AS 15 sgg. / 41 sg.). Il tribunale richiedente ha addotto come oggetto del processo e motivazione soggiacente alla sua domanda le seguenti circostanze di fatto, riportate in forma riassunta:

Si ritiene che Claudio PODESCHI e Biljana BARUCA abbiano fondato un'organizzazione criminale e, soprattutto nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'azienda (sammarinese) AOL IPSP San Marino S.r.l., abbiano compiuto a più riprese, in un contesto di cooperazione consapevole e volontaria, e secondo lo stesso piano criminale, delle azioni atte a occultare l'origine criminale di attivi patrimoniali. In taluni casi, si è potuta già comprovare l'accusa di riciclaggio di denaro sporco a carico di entrambi, motivo per il quale, parallelamente al presente processo, si è avviato un procedimento principale contro di loro.

18 HR 53/16 h

3 HSt 3/16 k

Il Pubblico Ministero accusa Claudio PODESCHI e Biljana BARUCA, oltre che di aver accettato e riciclato denaro derivante da pratiche di corruzione, di aver riciclato € 2.500.000,-- della società Black Sea Pearl Ltd. con sede presso le Isole Vergini britanniche (BVI), accreditando tale importo di denaro sul conto corrente della società di capitali CLABI Ltd., tenuto a San Marino. (L'amministratore delegato della prima società è il malese Wei Seng Phua. Prima egli rappresentava, in qualità di ambasciatore, la Repubblica di San Marino in Montenegro, era considerato un giocatore di poker professionista e molto attivo nella scena del poker e del gioco d'azzardo. Egli è stato già indagato negli Stati Uniti e in Cina per scommesse irregolari. Inoltre, egli era, soprattutto in Montenegro, partner commerciale di investitori greci del gruppo RESTIS, riconducibile all'(ex) ambasciatore di San Marino in Polonia, Viktor RESTIS, il quale nel 2013 fu arrestato per riciclaggio di denaro sporco.)

La denominazione commerciale della seconda impresa, a sua volta, è composta dalle lettere iniziali dei nomi di battesimo degli indagati (Claudio + Biljana = Clabi). Tale società registrata nella Repubblica delle Isole Marshall è, pertanto, riconducibile agli indagati e, stando alle accuse addotte, fu utilizzata per il riciclaggio di denaro sporco.)

Nel periodo dei fatti, Claudio PODESCHI rivestiva a San Marino la carica di deputato e ministro, mentre Biljana BARUCA era amministratrice delegata dell'azienda, ivi avente sede, AOL IPSP San Marino S.r.l.¹. Una socia di tale impresa era allora per il 50% l'azienda A.B. Capital Group Limited², che operava (inter alia) nel settore finanziario (tra l'altro) in Svizzera e in Russia, mentre la seconda metà del capitale sociale era detenuta, in egual misura, da Claudio PODESCHI e dall'israeliano Yosef GERSHON. Egli era ambasciatore della Repubblica di San Marino in Israele e conferì a Biljana BARUCA – stando a un documento consultato – insieme con un connazionale che intervenne per la A.B. Capital, una procura speciale per la fondazione di una società a San Marino, l'azienda AOL, in virtù della quale sarebbe diventata titolare di una licenza industriale per servizi.

Da altri documenti si evincono rapporti dell'azienda AOL con società attive nel settore dei pagamenti online a Cipro, nonché con il sistema bancario e finanziario russo, come anche riferimenti a un progetto che denominato "San Marino Bank Project". In tale contesto, si dovevano procurare risorse finanziarie attraverso investitori russi, con lo scopo di esercitare il controllo sulle società summenzionate mediante l'acquisizione di una banca a San Marino.

Le indagini delle autorità italiane hanno mostrato che, da un conto aperto presso la Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (società per azioni) con numero IBAN AT 473479500004534368 dell'azienda, con sede a Vienna, MAXIMA Solutions Gesellschaft m.b.H.³ (a r.l.), EUR 200.000,-- sono stati trasferiti mediante bonifico su un conto aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. con n. 12/01/59981 = IBAN n. SM96R0606709800000005988101 dell'azienda AOL IPSP San Marino S.r.l. e sono stati accreditati su questo conto in data 16.08.2013. Come causale fu indicata la "Fattura I / A data 31.07.2013".

¹ In appresso denominata soltanto azienda AOL IPSP.

² In appresso denominata soltanto azienda A.B. Capital.

³ In appresso denominata soltanto azienda MAXIMA.

A tal proposito, Biljana BARUCA dichiarò alla banca, in data 21.08.2013, che l'importo sarebbe stato pagato per via di "consulenze". In data 30.09.2013, consegnò presso l'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino una fattura relativa a "servizi" emessa il 31.07.2013 dall'azienda AOL IPSP e indirizzata all'azienda MAXIMA.

Circa sette mesi dopo, in data 04.03.2014, consegnò il presunto incarico di consulenza ("consulting mandate") soggiacente del 31.07.2013. Stando al suo contenuto, questo fu stipulato tra i soci amministratori dell'azienda MAXIMA, la russa Marina BYKOVA e l'austriaco Maximilian HABSBURG-LOTHRINGEN, e lei stessa. In virtù di tale incarico, l'azienda MAXIMA autorizzava l'azienda AOL IPSP (che offriva tali servizi) a trovare possibilità di investimento all'interno della Repubblica di San Marino o meglio a riferire quali fossero le possibilità di partecipazione in aziende con sede a San Marino. Alla base dell'incarico stesso vi era, come si è potuto rilevare, un mandato della russa Martina Vasiljevna MAMONTOVA (ZAMOSHINSKAYA), esperta di diritto bancario russo, all'azienda MAXIMA.

Le autorità sammarinesi incaricate dell'applicazione della legge nutrono dubbi sul fatto che il pagamento di € 200.000,-- avvenne per lo scopo addotto nell'incarico di consulenza, che invece lo giustificerebbe.

Alla luce della documentazione consultata e per via dei collegamenti deducibili tra gli attori dell'azienda MAXIMA e russi operanti nel settore bancario e finanziario, e responsabili di transazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni bancarie, le summenzionate autorità partono dal presupposto che la collaborazione tra le due imprese mirasse effettivamente ad acquistare una banca a San Marino e che l'acquisto della banca dovesse avvenire con risorse (finanziarie) la cui origine non doveva essere tendenzialmente chiara e nemmeno determinabile per via del coinvolgimento di terzi.

Dalla data del mandato (31.07.2013), il Tribunale di San Marino deduce che il bonifico a favore dell'azienda AOL IPSP avvenne già prima dell'esecuzione di un servizio o di una consulenza. Il denaro fu successivamente in parte prelevato in contanti e in parte trasferito ulteriormente con l'utilizzo di assegni e per mezzo di accrediti. Così, nel periodo dal 25.09.2013 al 18.06.2014, avvenne la liquidazione di € 16.960 in totale a Biljana BARUCA e nove bonifici bancari dell'importo totale di € 31.475,45 vennero eseguiti a favore di Claudio PODESCHI, mentre quattro dell'importo totale di € 16.550,-- a favore dell'azienda R.P. S.r.l.



Il tribunale richiedente ha inoltre evidenziato che, finora, non sono state reperite informazioni a partire dalle quali è possibile ricostruire un'attività tangibile e coerente dell'azienda AOL IPSP, che si tratti di incaricata o di committente, per l'espletamento di determinati compiti, e che giustificerebbe quindi la transazione finanziaria dell'azienda MAXIMA.

Ciononostante, si è preso visione di diverse bozze di incarichi di consulenza, che sono stati denominati talvolta "consulting mandate" e talaltra "mandate to purchase". Tutte quante fanno presupporre al Tribunale di San Marino che il loro contenuto sia stato costruito e finemente architettato per far figurare come autorizzato il pagamento dell'azienda MAXIMA all'azienda AOL IPSP. Tra queste si trovava anche una versione in cui si indicava esplicitamente che lo scopo dell'accordo era l'acquisizione di una licenza bancaria. Come prezzo di acquisto è stato citato un importo di € 12 milioni, per il deposito di € 13 milioni nell'ambito della transazione doveva essere utilizzato un conto di garanzia. Per l'azienda MAXIMA fu previsto che questa dovesse versare all'azienda AOL IPSP € 200.000,-- come anticipo sul prezzo di acquisto ("prepayment") o come "anticipo spese". Tutto ciò come indicazione delle conseguenze in caso di non raggiungimento degli obiettivi.

È stato inoltre ritrovato un contratto dubbio che è stato stipulato tra l'azienda AOL IPSP e l'azienda con sede in Svizzera BF International Gesellschaft m.b.H.⁴ (a r.l.), la cui amministratrice delegata è Barbara FAUSTINELLI. Tale contratto risale al 22.07.2013 e, stando al suo contenuto, l'azienda BF si impegna a trasmettere all'azienda AOL IPSP (nove giorni prima del conferimento dell'incarico di consulenza da parte dell'azienda MAXIMA e cronologicamente prima del trasferimento monetario oggetto del procedimento) i nominativi di clienti attraverso cui possa essere acquistata una licenza bancaria operativa a San Marino, per la quale le verrà corrisposto un importo di € 2.000.000,-- in caso di esito positivo.

L'azienda MAXIMA risulta, al pari dell'azienda BF, partner commerciale della ACCURO Group, una holding AG (società per azioni) con sede a Zurigo, che tra le altre cose è presente e opera come fornitore di servizi finanziari presso le Isole Vergini britanniche (BVI). Le autorità sammarinesi incaricate dell'applicazione della legge partono dal presupposto di una cooperazione tra loro anche in questo caso concreto. In un opuscolo rinvenuto in copia dell'azienda IFAG-ACCURO⁵, con sede in Liechtenstein, si fa riferimento al fondo "Maxima Opportunities Fund AGmK" (precedentemente "Monte Titano Fund" e successivamente "Multisolutions Investment Fund AGmK"), attraverso il quale, come si suppone, dovevano probabilmente essere trasferiti i fondi per l'acquisto della banca.



⁴ In appresso denominata soltanto azienda BF.

⁵ (Institutionelle Fondsleitung AG).

Mike BÜRGLER è membro del consiglio di amministrazione di tale impresa (dell'azienda IFAG) e Roger ZULLIGER membro della squadra dirigente. Entrambi, a loro volta, intrattennero almeno dall'agosto 2013 una corrispondenza scritta con l'azienda MAXIMA o più precisamente con l'amministratrice delegata Marina BYKOVA, nonché con Biljana BARUCA (l'amministratrice delegata dell'azienda AOL IPSP). Così, Mike BÜRGLER si complimentava con Biljana BARUCA in un'email del 06.08.2013 per la firma (palesamente) del summenzionato "mandate of purchase" e le comunicava che aveva già inviato una presentazione del fondo a "Marina" (presumibilmente BYKOVA), senza aver mai incontrato prima il cliente. Questa email fu inoltrata per conoscenza all'azienda BF, che soltanto circa 20 giorni prima era stata proprio designata a nominare all'azienda AOL IPSP i potenziali acquirenti di una licenza bancaria.

Successivamente, il 18 e 19.09.2013, Barbara FAUSTINELLI scriveva a Biljana BARUCA (c/o RP Caffè) che era necessario fondare una società (anonima) a San Marino, pertanto un tipo di società i cui membri sarebbero potuti rimanere innominati, attribuire a questa società ("senza nome") la sigla "MM" (molto probabilmente Marina MAMONTOVA) e, attraverso di essa, acquistare la licenza bancaria. Il denaro necessario per la transazione sarebbe stato trasferito da un conto corrente esistente presso le Isole Vergini britanniche (BVI) su un conto fiduciario ("escrow account") aperto a San Marino, con il quale la società di San Marino avrebbe potuto acquistare il fondo in Liechtenstein e, attraverso questo, la proprietà della licenza bancaria.

A tal fine, Mike BÜRGLER propose in data 30.09.2013 a svariati partner commerciali di aprire un conto corrente (fiduciario) a nome del cliente "MM" o una delle sue società a San Marino. Nel caso in cui "MM" avesse ottenuto le autorizzazioni, attraverso i fondi presenti sul conto fiduciario si sarebbe potuta acquistare la banca / la licenza bancaria a San Marino. Infine, il capitale sarebbe stato trasferito sul fondo (in Liechtenstein) a titolo di compensazione (per quote del fondo di pari valore). Si evidenzia che i fondi verrebbero poi attribuiti a MM e non sarebbero riconducibili alla società delle Isole Vergini britanniche (BVI) da cui sono stati trasferiti. Nella corrispondenza scritta, Mike BÜRGLER indica espressamente che nessuno sarà in grado di scoprire il proprietario della quota del fondo ("no one is able to figure who is the fund share owner").

Il giorno successivo, Mike BÜRGLER informa i suoi partner commerciali a nome del fondo "Multisolutions Investment Fund", da utilizzare in Liechtenstein.

In un messaggio del 08.10.2013, Marina BYKOVA fa riferimento a un incontro con "MM" e la informa del fatto che lei, BYKOVA, diventerebbe amministratrice delegata della (nuova) società (da costituire a San Marino) e "MHL" (Maximilian HABSBURG-LOTHRINGEN) presidente del consiglio di amministrazione ("supervisory" board), mentre Igor KUZNETSOV e Amdrey ZATONSKKH verrebbero proposti come suoi membri. A questa email Biljana BARUCA risponde in data 10.10.2013, informando i partner commerciali di aver trovato una sede per la nuova banca da costituire a San Marino.



18 HR 53/16 h

3 HSt 3/16 k

PROCEDIMENTO PENALE
N. <u>289/15</u>
Pag. <u>3935</u>

In linea generale, dalla corrispondenza via email intercorsa tra l'agosto e l'ottobre 2013 si evince che le aziende MAXIMA, BF International e ACCURO elaborarono un progetto scritto per l'acquisto di una banca a San Marino e ogni movimento finanziario a esso collegato, cosa che, tuttavia, non permette di giustificare il pagamento dell'azienda MAXIMA all'azienda AOL IPSP come sopra indicato.

In una lettera (non datata) indirizzata a Silvano GERANI, l'addetto al pacchetto azionario a cui la Euro Commercial Bank di San Marino partecipa per il 95%, Biljana BARUCA da un lato e Claudio PODESCHI dall'altro mostrano anch'essi l'interesse degli investitori stranieri per l'acquisto della maggioranza in una banca di San Marino e gli chiedono di valutare le possibilità di una cessione, in merito alla quale GERANI esprime il suo consenso. In caso di stipula di un contratto, stando al contenuto successivo di tale documento privato, verrà concessa una retribuzione o la cessione di quote a Biljana BARUCA nella misura dello 0,75%, nonché a Claudio PODESCHI nella misura del 2,25% per la loro collaborazione.

In un altro accordo rinvenuto recante data 10.02.2014 e stipulato tra Silvano GERANI e l'azienda AOL IPSP (o meglio il suo legale rappresentante), GERANI compare a sua volta come committente. In esso si asserisce che, anche se gli altri proprietari del summenzionato istituto bancario sono d'accordo con una cessione, l'azienda AOL IPSP verrà incaricata soltanto (escludendo la responsabilità per danni) della mediazione di persone che siano interessate all'acquisto del pacchetto azionario o al rilevamento della banca. Si stabilì che la mandataria, a sua volta, garantisca il rilevamento a terze parti in entrata. Il mandato fu conferito a titolo gratuito e all'azienda AOL IPSP non sarebbe spettata alcuna retribuzione, in particolare nel caso di non vendita della partecipazione.

Anche in questo caso, il tribunale richiedente parte dal presupposto che si tratti di documenti costruiti. Tale supposizione deriva, a suo avviso, da una "Letter of intent" del 27.03.2014. In questo documento con intestazione della "ACCURO Group", gli scriventi dichiarano a GERANI la loro volontà, riferendosi a Roger ZULLIGER, di cedere il pacchetto azionario alla "Multisolutions Investment Fund AgmVK" (quale parte incorporante nel frattempo disciolta). Allegata a tale dichiarazione di intenti si trovava una lettera recante la stessa data e firmata da Claudio PODESCHI e Biljana BARUCA, in cui si chiariva che, contrariamente alle argomentazioni di cui alla dichiarazione di intenti, tutte le spese elencate nell'articolo 2 sono a carico dell'azienda AOL IPSP (e non a carico di quella della parte incorporante).



Da un'annotazione rinvenuta tra i documenti di PODESCHI e BARUCA sequestrati, si evince la proposta che GERANI incarichi l'azienda AOL IPSP, per un periodo di 60 giorni, di trovare un interessato che, "a costo zero", subentri alle quote della ECB e che – in riferimento a tale incarico – si emetta una scrittura privata in cui GERANI assegni € 1 milione nel contesto di un accordo di non divulgazione.

Questi e altri documenti (con informazioni più precise e importanti sul progetto e il suo scopo, che erano in parte destinate all'inoltro alle autorità di vigilanza) confermano anch'essi la supposizione che era progettato l'acquisto di una banca. In essi viene tra l'altro documentato che il fondo "Multisolutions Investment Fund" era destinato a essere sottoscritto integralmente da Marina MAMONTOVA. Non vi sono però indicazioni sul modo in cui il "potenziale" investitore sia stato effettivamente contattato e quali siano i retroscena di tale investimento.

Poiché tutte le azioni essenziali, vale a dire la pianificazione dei progetti, la strutturazione del tutto, la preparazione dei documenti e la presa di posizione, da mettere in relazione al resto, nei confronti degli organi di vigilanza e monitoraggio, sono riconducibili all'azienda MAXIMA, ma in particolare a Marina BYKOVA, il tribunale richiedente parte dal presupposto che l'incarico (di consulenza) di tale impresa, secondo cui l'azienda AOL IPSP doveva guardarsi intorno per trovare possibilità di investimento a San Marino e per via del quale si sarebbe dovuto intraprendere anche il pagamento di EUR 200.000,--, sia stato simulato.

Sono state scoperte bozze che fanno supporre che il trasferimento mediante bonifico del denaro dalla (dalle?) Isole Vergini britanniche (BVI) al fondo era pensato nell'ottica della creazione di un credito per l'acquisto della licenza, la quale è correlata agli accordi e agli incarichi fiduciari che risultano riconducibili all'azienda CLABI (ltd.).

Ciò porta a sua volta il Tribunale di San Marino a supporre concretamente che l'investimento riconducibile a Marina MAMONTOVA, secondo i documenti messi agli atti, sia collegato all'utilizzo di fondi che derivano da una connessione similmente criminale con altri individui collegati a PODESCHI e BARUCA a livello internazionale.

Ipsa facto, il Tribunale della Repubblica di San Marino, per quanto pertinente in questa sede, ha disposto, a comprova della documentazione, la fornitura di copie (autentiche) di
a) documenti bancari relativi all'intestatario e all'attività, dalla data di apertura a oggi, riguardo al conto corrente aperto presso la Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, con n. AT47 3479 5000 0453 4368, dai quali si evince l'origine del bonifico eseguito in data 16.08.2013 per un importo di EUR 200.000,-- a favore dell'azienda AOL IPSP San Marino, nonché



18 HR 53/16 h

3 HSt 3/16 k

b) documenti dai quali si evince l'origine del credito trasferito mediante bonifico alla società sammarinese, nonché, nel caso di risorse finanziarie derivanti da un altro istituto bancario austriaco, la fornitura dei documenti necessari da parte dell'istituto bancario interessato.

Sulla base della richiesta di assistenza giudiziaria del Tribunale di San Marino, la Procura di Linz emanò l'ingiunzione, già citata in sentenza, per il rilascio di informazioni sui conti bancari e le transazioni bancarie (ON 3). In essa intimò alla Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, in riferimento al conto corrente n. AT 473479500004534468, di pubblicare tutti i documenti bancari relativi all'intestatario e all'attività dalla data di apertura, dai quali si evince l'origine del bonifico bancario eseguito in data 16.08.2013 per un importo di EUR 200.000,-- a favore dell'azienda AOL IPSP San Marino S.r.l., nonché i documenti che contengono informazioni sull'origine di questo importo monetario, trasferito mediante bonifico alla società sammarinese.

Tale atto d'indagine non si è potuto autorizzare in base alle seguenti considerazioni:

La concessione di assistenza giudiziaria è – secondo la tradizione giuridica dell'Europa continentale – disciplinata molto in generale dal principio di verifica formale. Ciò significa che, fondamentalmente, occorre partire dalle circostanze di fatto così come sono rappresentate nella richiesta di assistenza giudiziaria per non pregiudicare il chiarimento definitivo delle circostanze di fatto nello Stato richiedente. In linea di massima, non sono richieste la citazione e la presentazione delle prove a favore degli indizi di reato.

Tuttavia, il requisito per la concessione dell'assistenza giudiziaria richiesta è, in ogni caso, che l'azione passibile di pena alla base della richiesta di assistenza giudiziaria sia legalmente passibile di pena non soltanto secondo il diritto dello Stato richiedente, bensì anche secondo il diritto dello Stato destinatario della richiesta, e che l'espletamento della richiesta di assistenza giudiziaria sia compatibile con il diritto dello Stato richiedente.

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 StPO (Codice di Procedura Penale), un'informazione sui conti bancari e le transazioni bancarie è ammessa se risulta necessaria all'individuazione di un reato commesso intenzionalmente o di un'infrazione che rientra nelle competenze del tribunale regionale o all'individuazione dei requisiti di un'informazione secondo il comma 2 punto 2 leg. cit. in procedimenti per un reato commesso intenzionalmente, per il quale il tribunale regionale sarebbe competente nel procedimento principale (art. 31 commi 2-4 StPO, Codice di Procedura Penale).

Il concetto di "informazione sui conti bancari e le transazioni bancarie" è definito nell'art. 109 punto 3 StPO (Codice di Procedura Penale). Esso include non soltanto i dati di una relazione commerciale continua, bensì anche quelli di una transazione bancaria non continua o di una singola transazione. Sono soggetti all'informazione in primis i dati esterni del conto (art. 109 punto 3 lettera a) StPO, Codice di Procedura Penale), che non consentono alcuna deduzione sulla portata e sul contenuto della relazione commerciale. Collegato a questa vi è anche l'obbligo di pubblicazione di tutti i documenti sull'identità dell'intestatario della relazione commerciale e sulla sua autorizzazione a disporre. Dai dati esterni del conto vanno distinti il rilascio di informazioni contenutistiche e la pubblicazione dei documenti relativi al conto ("monitoraggio del conto"; art. 109 punto 3 lettera b) StPO, Codice di Procedura Penale), che danno un'idea del tipo e della portata di una relazione commerciale e delle transazioni commerciali correlate, nonché di altre operazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 116 comma 2 punti 1 e 2 StPO (Codice di Procedura Penale), essi sono ammessi oltre i requisiti suesposti soltanto quando, sulla base di determinati fatti ("di indizi di reato sufficienti"), è ragionevole presumere che, così facendo:

1. oggetti, atti e altri documenti su una relazione commerciale o altre transazioni correlate possano essere assicurate nella misura in cui questo è necessario per l'individuazione di un reato;
2. oggetti o altri attivi patrimoniali per la tutela dell'espropriazione (art. 19 a StGB, Codice Penale), della confisca (art. 20 StGB, Codice Penale), della confisca estesa (art. 20 b StGB, Codice Penale), della requisizione (art. 26 StGB, Codice Penale) o di un'altra disposizione patrimoniale prevista per legge possano essere assicurati ai sensi dell'art. 109 punto 1 lettera b StPO (Codice di Procedura Penale).

Ora, alla richiesta di assistenza giudiziaria del Tribunale di San Marino non sono stati acclusi i testi degli articoli 50, 73 e 199 StGB (Codice Penale), ma è lecito ritenere che il procedimento a carico degli indagati nella Repubblica di San Marino viene condotto per riciclaggio di denaro sporco, inteso come azione legalmente passibile di pena (e tale reato è punito anche lì con una pena detentiva il cui limite massimo è di almeno un anno).

Nel Codice Penale austriaco, il riciclaggio di denaro sporco è disciplinato dall'art. 165 StGB (Codice Penale). La norma prevede nei commi 1-3 tre diverse disposizioni penali di base, che fanno riferimento al concetto di componente patrimoniale come oggetto del reato. Sono oggetto del riciclaggio di denaro sporco componenti patrimoniali di ogni tipo, oltre a cose fisiche mobili e immobili (compreso il denaro), in particolare anche i crediti (crediti bancari, ad esempio) e altri diritti di valore patrimoniale (quote aziendali, ad esempio).

L'art. 165 StGB (Codice Penale) considera il riciclaggio di denaro sporco sulla base di due diversi criteri di collegamento: i commi 1 e 2 fanno riferimento a componenti patrimoniali che derivano da un determinato antefatto (riciclaggio riferito ad antefatto), mentre il comma 3 abbraccia tutte le componenti patrimoniali soggette al potere di disposizione di un'organizzazione criminale o di un'associazione terroristica, senza alcun riferimento a un antefatto.



Un riciclaggio riferito a organizzazione (ai sensi dell'art. 165 comma 3 StGB, Codice Penale) non può attualmente essere accettato nella richiesta di assistenza giudiziaria sulla base delle argomentazioni dell'autorità richiedente, poiché

a) non risulta alcun riferimento alla sussistenza di un'associazione terroristica e
b) un'organizzazione criminale implica il collegamento di un numero elevato di persone, che ammontano a circa dieci a seconda del contesto e della giurisdizione. Tuttavia, stando alla situazione di fatto non è possibile presupporre un raggruppamento di questa portata.

La richiesta del Tribunale di San Marino è basata sul fatto che Claudio PODESCHI e Biljana BARUCA hanno ricevuto, occultato e trasferito l'importo monetario oggetto dell'accusa (ON 2, AS 5). L'atto dell'occultamento implica manovre fuorvianti, che fanno sì che l'origine dell'oggetto (= dei fondi incriminati) proveniente da un illecito non sia più riconoscibile, ad esempio per via di una contabilizzazione errata, del mescolamento di denaro sporco con soldi legali, dell'apertura di conti con nomi altrui.

Tuttavia, la richiesta di assistenza giudiziaria manca in tal senso di constatazioni o argomentazioni che spieghino da quale antefatto derivi il denaro presumibilmente riciclato, quindi se derivi ad esempio da traffici d'armi illegali, gioco d'azzardo, azioni fraudolente o dal compimento di un altro dei reati elencati alla fine dell'art. 165 StGB (Codice Penale).

Soprattutto non è possibile ricostruire, in taluni casi anche per ragioni traduttive, se vi sia un nesso (diretto o indiretto) tra la somma di EUR 200.000,- rilevante per il procedimento e quei soldi (che l'accusa ha dimostrato essere riciclati) che, in un momento ignoto, sono stati trasferiti mediante bonifico dall'azienda Sea Pearl ltd. all'azienda CLABI ltd. per un importo pari a EUR 2.500.000,- oppure se la somma di EUR 200.000,- - rappresenti piuttosto un surrogato o un attivo patrimoniale che va considerato separatamente da questo, cioè una somma economica non identica a quella acquisita inizialmente tramite illecito, proveniente ad esempio da un altro, vale a dire da un ulteriore, riciclaggio e da questo antefatto precedente, oppure versato come compenso o anticipo per una collaborazione in tale contesto.

Ne consegue che è sì possibile fare speculazioni (considerare in termini globali) su un riciclaggio di denaro sporco da parte degli indagati, ma non vi è alcun solido riferimento all'origine del denaro oggetto del procedimento da un illecito (speciale) oppure al soggetto del reato o all'artefice di un possibile antefatto, inteso come azione passibile di pena. La richiesta del Tribunale di San Marino manca di un'indicazione su prove personali, e in particolare di argomentazioni che spieghino se gli indagati detenuti a lungo (stando alla ricostruzione dei media) siano stati interrogati sui presunti reati secondo la richiesta di assistenza giudiziaria e, in tal caso, come si siano espressi al riguardo.



Non vi è nulla al momento che faccia presumere che gli indagati o uno di loro abbiano (prima) trasferito all'azienda MAXIMA, ai suoi attori e/o a Marina MAMOTOVA i fondi incriminati.

Sulla base dei documenti consultati, per gli inquirenti di San Marino possono sì esserci incongruenze nei traffici commerciali tra le aziende MAXIMA e AOL IPSP, tali per cui non è loro possibile ricostruire l'"origine" del pagamento, ma ciò non rappresenta un sospetto sufficiente in direzione del compimento di uno speciale antefatto (da parte degli indagati o di terzi). Questo è nondimeno necessario per poter accogliere la (presunta) realizzazione delle fattispecie secondo l'art. 165 commi 1 e 2 StGB (Codice Penale). In tal senso, non è dunque possibile motivare sufficientemente nessuna azione passibile di pena necessaria per la concessione dell'assistenza giudiziaria richiesta e ai sensi dell'art. 116 StPO (Codice di Procedura Penale).

Ma non può essere accettata con certezza nemmeno la perpetrazione di un'altra fattispecie di reato punibile legalmente (ad esempio, in considerazione dell'incarico di consulenza accettato come fittizio, sarebbe pensabile la falsificazione di un atto o di un mezzo probatorio secondo l'art. 223 StGB (Codice Penale) o più precisamente l'art. 293 StGB (Codice Penale) da parte dell'indagata Biljana BARUCA).

Infine, non è possibile tralasciare che l'azienda MAXIMA opera nel settore della consulenza sugli investimenti a favore di clienti privati e d'affari di grosso calibro. Alla società appartiene Marina BYKOVA, che è membro della fondamentalmente rinomata Sberbank (amministratrice delegata della Sberbank Europe e vicepresidentessa della Sberbank Russia in Ucraina, ON 2, AS 81 in basso) e, in tal senso, una delle maggiori istituzioni finanziarie russe. Dalla richiesta di assistenza giudiziaria non risultano riferimenti al fatto che Maximilian HABSBURG-LOTHRINGEN e lei, nonché Marina MAMONTOVA, siano coinvolti nel procedimento sammarinese in qualità di indagati. In essa non vi sono nemmeno informazioni in merito a un sospetto di riciclaggio di denaro sporco notificato dalla banca presso la quale era depositato il conto.

Secondo le circostanze di fatto di cui alla richiesta, l'acquisto di una banca a San Marino attraverso investitori stranieri, e segnatamente russi, è stato preso in considerazione e sono state sondate le condizioni per farlo coinvolgendo l'azienda MAXIMA e una delle sue partner commerciali, l'azienda ACCURO, che è (ufficialmente) presente anche nelle Isole Vergini britanniche (BVI) come "fornitore indipendente di servizi finanziari".

L'investimento in un oggetto strategico, come può essere una banca, rappresenta una delle svariate opportunità di investimento che confluisce nel settore di attività di queste imprese. L'acquisizione (prevista) di una banca attraverso investitori (e gruppi di investitori) stranieri è, di per sé, tanto poco passibile di pena quanto un pagamento avvenuto prima della fornitura di prestazioni ("sul conto" o come "anticipo spese"), cosa che è del tutto plausibile basandosi sulle circostanze di fatto.



18 HR 53/16 h

3 HSt 3/16 k

PROCEDIMENTO PENALE
N. <u>289/15</u>
Pag. <u>3938</u>

Se si considerano le argomentazioni a pagina 10 (ON 2, AS 33) della richiesta di assistenza giudiziaria, sia l'azienda MAXIMA, sia l'azienda AOL hanno fornito tempestivamente delle "prestazioni" in considerazione di questo progetto. Sono stati condotti dei colloqui esplorativi ed elaborati dei piani commerciali.

Il pagamento può dunque essere messo assolutamente in relazione con l'incarico di consulenza. Il fatto che, per la realizzazione del progetto, furono eseguiti pagamenti anticipati su prestazioni di consulenza erogate (soltanto in un secondo momento) non si colloca al di fuori di ogni esperienza personale. Lo stesso dicasi per il fatto che, in ogni caso, prima del mandato scritto si sono svolti anche dei colloqui. Non è nemmeno insolito che, per finanziare un progetto come previsto, vengano creati fondi al fine di procurarsi le risorse finanziarie necessarie in tal senso o venga ponderato un investimento attraverso fondi all'estero. Anche la BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock, tanto per citare un esempio, ha investito prevalentemente in azioni statunitensi altamente capitalizzate.

Complessivamente, tra tutti questi aspetti non prevalgono al momento, nei rapporti giuridici, le argomentazioni e gli indizi concreti in merito all'ipotesi di un riciclaggio di denaro sporco o a false indicazioni degli indagati sull'origine dell'importo monetario oggetto dell'accusa.

Oltre alla richiesta di informazioni oggetto del procedimento, il Tribunale di San Marino avanzò (presso la Procura di Vienna competente in materia) *inter alia* la richiesta di interrogatorio di Marina BYKOVA e di Maximilian HABSBURG-LOTHRINGEN come testimoni (ON 2, AS 103 sg.), nonché la richiesta di procurare, presso la sede della società dell'azienda MAXIMA o in un altro luogo in cui sono conservati i relativi documenti, la documentazione che dimostra la natura e lo scopo degli accordi tra la società austriaca MAXIMA e la società sammarinese AOL IPSP, tutti i riferimenti alla ricerca o alla disponibilità di investitori interessati a trasferire mediante bonifico fondi nella Repubblica di San Marino, l'identità degli stessi investitori, la modalità di reperimento degli stessi, il controllo dei loro movimenti sul conto, con particolare riferimento all'adempimento dei requisiti sul riciclaggio di denaro sporco e ai controlli eseguiti dall'azienda MAXIMA e dai suoi rappresentanti in merito ai fondi come oggetto degli accordi collegati alla presente inchiesta.

Il Tribunale di San Marino ha mostrato particolare interesse per la fornitura di documenti che riguardano Marina MAMONTOVA, al fine di accertare se, effettivamente, lei abbia assunto il ruolo descritto nell'acquisto della banca sammarinese o se tale ruolo sia meramente fittizio, per creare una copertura che fu costruita a partire da società apparentemente riconducibili a lei, le quali dovrebbero nascondere l'origine effettiva dei fondi utilizzati negli affari se questi provengono da una società delle Isole Vergini britanniche (BVI).



Vanno inoltre forniti documenti relativi a eventuali consulenze offerte dall'azienda AOL IPSP San Marino in riferimento all'avvenuto pagamento di EUR 200.000,-- da parte dell'azienda MAXIMA. Infine, vanno forniti i documenti relativi ai rapporti tra le società MAXIMA, BF International (Svizzera), ACCURO Group (Svizzera) e i relativi rappresentanti, nonché i documenti relativi alle transazioni finanziarie progettate.

L'attuazione di tali misure risulta in ogni caso altrettanto o addirittura più adatta ad assolvere lo scopo della richiesta di informazioni. L'escussione dei testimoni previa fornitura dei documenti è comunque una priorità imprescindibile ai fini dell'accertamento dei fatti e risulta anche meno intrusiva per gli interessati. Inoltre, data l'assenza di allegazioni al riguardo, non risulta che anche dopo il 16.08.2013 si siano verificati pagamenti / bonifici sospetti, tali per cui l'"attività" riguardante il conto corrente debba essere verificata fino a oggi.

Alla luce di quanto suesposto, non si è potuta autorizzare l'ingiunzione avanzata e, anche nel rispetto del principio di proporzionalità, la si è dovuta respingere.

AVVERTIMENTO SUI MEZZI D'IMPUGNAZIONE

Contro la presente delibera è possibile presentare ricorso, il quale deve essere fatto pervenire per iscritto o per via elettronica presso questo tribunale nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica della delibera. Il ricorso deve fare menzione della delibera a cui si riferisce e indicare in cosa consista la violazione del diritto (art. 88 comma 1 StPO, Codice di Procedura Penale).

Al ricorso non viene concesso alcun effetto sospensivo, pertanto la delibera impugnata avrà efficacia immediata nonostante la presentazione del ricorso (art. 87 comma 3 StPO, Codice di Procedura Penale).

Tribunale regionale di Linz, sezione 18
Linz, 25 aprile 2016
Dott.ssa Karin LINDINGER, Avvocato

Versione elettronica
ai sensi dell'art. 79 GOG (Legge sull'organizzazione giudiziaria)

